



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**OSSERVAZIONI ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 171 CONTENENTE SCHEMA DI D.LGS. RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123 IN MATERIA DI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO (C.D. BOLKESTEIN).**

**Roma 18.02.10**

## **RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

Occorre innanzitutto evidenziare che Confcommercio ritiene condivisibile, relativamente alla bozza del testo in esame, la salvaguardia di un seppur minimo regime di programmazione comunale.

Si rileva inoltre la modifica al "*principio della parità di trattamento*" di cui all'art. 4 del decreto n. 170 del 2001 a seguito dell'aggiunta di un comma 2-bis all'art. 4 del citato decreto.

L'articolo 4 del decreto legislativo 170/2001 prevede che nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate mentre i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Il comma 8 dell'articolo 71 della bozza di decreto in esame, introduce il comma 2 bis, che contiene un riferimento alle testate contenenti "*prodotti diversi dai supporti integrativi o (diversi) da beni ad essi funzionalmente connessi che non siano commercializzate anche autonomamente nei punti di vendita*", escludendo, per questo tipo di testate l'applicazione del principio di parità di trattamento.

La norma appare di difficile interpretazione in quanto non viene specificato alcunché in merito a cosa si intende per "supporti integrativi" né per beni ad essi "funzionalmente connessi" **e di conseguenza non sono chiaramente individuabili "i supporti da questi diversi" a cui si vuole applicare l'esenzione.**

Il panorama dei beni, supporti e gadget annessi alle testate è ampio e variegato. Vi sono casi in cui il supporto è annesso alla confezione stessa della testata, altri casi in cui viene distribuito separatamente, altri ancora in cui pur essendo distribuito separatamente, vi è un espresso richiamo al supporto all'interno della testata stessa.

Occorrerebbe una definizione specifica e contenuta in norma dei due termini indicati, ovvero supporto integrativo e bene funzionale, dal momento che da questo dipende l'esclusione - sancita dalla norma stessa - del principio di "parità di trattamento".

Inoltre, la seconda parte del comma 2 bis, laddove viene precisato che le testate a cui si applica l'esclusione sono quelle contenenti prodotti diversi dai suddetti supporti integrativi e beni funzionali "che non siano commercializzate anche autonomamente", appare una ripetizione inutile e superflua.

Va da se che se una pubblicazione è commercializzata autonomamente (e cioè senza il prodotto aggiuntivo), è ovvio che proprio perché vendibile autonomamente non si debba intendere soggetta all'esclusione ma benefici della parità di trattamento.

Se, poi, quella stessa pubblicazione, viene distribuita anche in veste contenente un prodotto diverso, non sussiste alcuna ragione per ammettere che tale pubblicazione debba beneficiare della parità di trattamento, e ciò per il solo fatto che ne esiste anche una versione autonoma e priva del prodotto aggiuntivo.

E' pertanto evidente che se la norma dovesse essere interpretata come sopra esposto ovvero, aprisse l'esclusione del principio di parità anche a testate che possono essere autonomamente commercializzate rispetto ad un prodotto a queste annesso, questa risulterebbe discriminatoria disciplinando diversamente fattispecie analoghe e cioè pubblicazioni contenenti beni diversi che verrebbero in alcuni casi soggette alla parità di trattamento, ed in altri escluse.

Ulteriore richiesta riguarda la possibilità di inserire all'interno della pur minima programmazione comunale anche precisi riferimenti a principi cardine della vendita di quotidiani e periodici come la "qualità del servizio", la "parità di trattamento" e la "parità nelle modalità di commercializzazione delle diverse testate", in quanto necessari a perseguire un corretto sviluppo del settore distributivo della stampa quotidiana e periodica favorendo l'accesso all'informazione e garantendo la fruizione del servizio.

Si auspica infine un opportuno coordinamento degli gli articoli 1 e 2 del decreto 170 con l'abrogazione dell'art. 6, eliminando ogni riferimento ai piani di localizzazione.